

SPEDITO

REGIONE  
ABRUZZO



MINUTA

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI  
BACINI IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA.  
SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

Ufficio Quantità delle Acque

Via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila - Tel. 0862/364366 - Fax 0862/364356

Prot. RA / 88714

L'Aquila, - 6 AGO. 2009

*Alla* Provincia di Chieti  
Servizi Attività Tecniche Territoriali  
Servizio Acque Pubbliche ed Impianti Elettrici  
Via della Liberazione, 106  
66100 CHIETI

*Alla* Provincia di Pescara  
Servizio Sismico ed Idrografico  
Via Catullo, 2  
65100 PESCARA

*Alla* Provincia di Teramo  
Servizio Genio Civile Provinciale  
Via Cerulli Irelli, 15/17  
64100 TERAMO

*Alla* Provincia dell'Aquila  
Servizio Genio Civile Provinciale  
Via Leonardo Da Vinci, 6  
67100 L'AQUILA

*Alla* Provincia di L'Aquila  
Servizio Genio Civile Provinciale  
Ufficio di Avezzano  
Via Marruvio, 75  
67051 AVEZZANO

*Al* Servizio del Genio Civile Regionali di Chieti  
Ufficio di Chieti  
Via Asino Herio, 75  
66100 CHIETI

*Al* Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara  
Via Catullo, 2  
65100 PESCARA

*Al* Servizio del Genio Civile Regionale di Teramo  
Sede di L'Aquila  
Ufficio di Teramo  
Via Cerulli Irelli  
64100 TERAMO



GIUNTA REGIONALE

*Al* Servizio del Genio Civile Regionale di L'Aquila  
Sede di L'Aquila  
Via Leonardo da Vinci, 6  
67100 L'AQUILA

*Al* Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila  
Ufficio di Avezzano  
Via Marruvio, 75  
67051 AVEZZANO (AQ)

**OGGETTO:** Applicazione della Legge 689/1981 – AZIONE di coordinamento e collaborazione del Servizio Acque e Demanio Idrico ai sensi dell'art. 9, lett. b), comma 3 del Decreto n. 3/Reg. del 13/08/2007 su procedimenti sanzionatorio per abusivo utilizzo di acqua pubblica (R.D. 1775/1933 s.m.i.).

Premesse

Con la presente nota, questo Ufficio intende richiamare l'attenzione su alcuni aspetti in merito allo svolgimento del procedimento sanzionatorio previsto dalla Legge 689/1981, per gli illeciti derivanti dalla violazione al T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i. recante disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

Tale necessità scaturisce dalla diverse procedure adottate dagli organi competenti ad elevare i verbali di accertamento degli illeciti di cui al T.U. 1775/1933 s.m.i. (Provincia, Corpo Forestale dello Stato, Genio Civile, ecc.).

Sono pervenuti a questo Ufficio alcune richieste di chiarimenti utili al corretto svolgimento dell'iter sanzionatorio da parte dei suddetti Organi competenti all'accertamento.

La finalità, quindi, di questa informativa è proprio quella di uniformare l'attività degli enti preposti al controllo e quindi all'accertamento degli illeciti di cui trattasi, all'attività di competenza di questo ufficio, che deve esprimersi ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981, anche alla luce dei dettami sul procedimento amministrativo della Legge 241/1990 s.m.i. (trasparenza, economicità, semplificazione dell'azione amministrativa).

Ciò premesso, si espone quanto di seguito:

Il procedimento sanzionatorio di cui si tratta, si compone di due macro-fasi, la prima, di accertamento dell'illecito e la seconda di irrogazione della sanzione o dell'archiviazione del procedimento in corso, il tutto ai sensi della Legge 689/1981.

Nella prima fase, l'ente accertatore, eleva il verbale di accertamento, indicando gli elementi essenziali (la data; l'indicazione del trasgressore e dell'obbligato in solido se individuato; le norme violate; un breve sunto del fatto illecito accertato; le dichiarazioni del trasgressore, se le ha rese, altrimenti indicare il motivo dell'assenza; l'indicazione delle modalità di estinzione; la relata di notifica sia del trasgressore che dell'obbligato in solido, se presente nel verbale; la firma degli accertatori; i rilievi fotografici, se presenti, allegati al verbale ai sensi dell'art. 13 Legge 689/1981).

Nel verbale di accertamento, inoltre, devono essere indicate le seguenti informazioni: tipo di utilizzazione dell'acqua, anno di inizio derivazione, ciclo di utilizzo se trattasi di uso industriale, quantità di acqua prelevata ed ogni altra informazione utile per poter determinare l'ammontare della sanzione (gravità della violazione, quali atti ha posto in essere il trasgressore al fine di eliminare le conseguenze dell'illecito, condizione economica, ecc.).



GIUNTA REGIONALE

La notifica del verbale di accertamento deve essere fatta in base alla legge (C.p.c. dall'art. 136 all'art. 151).

La violazione, quando possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento. Se la violazione non è stata contestata immediatamente, deve essere notificata entro novanta giorni (per i residenti in Italia), entro trecentosessanta giorni (per i residenti all'estero).

Successivamente viene inoltrato il "rapporto", obbligatorio ai sensi dell'art. 17 Legge 689/1981, utilizzando quest'ultimo atto, per chiarire le indagini effettuate e qualsiasi altro aspetto utile all'azione sanzionatoria.

Nella seconda fase, questa Amministrazione, ricevuto il verbale di accertamento e il rapporto, decide in merito alla fondatezza dell'illecito.

Nello specifico, per quanto riguarda il prelievo abusivo di acqua pubblica, l'importo della violazione non può essere inferiore ai canoni non corrisposti, pertanto, è indispensabile avere i dati necessari per poter calcolare i canoni pregressi.

In considerazione di quanto affermato, si ritiene che la pubblica amministrazione competente, in caso di violazione dell'art. 17, comma 1 del T.U. 1775/1933 s.m.i., debba provvedere ai sensi del comma 3 della stessa disposizione di legge, ad intimare la interruzione oppure la prosecuzione dell'utenza in via provvisoria, onde garantire una legittimità verso terzi all'utente.

Ciò comporta che il Corpo Forestale dello Stato o qualsiasi altro ente accertatore competente ad accertare tali illeciti, invii il verbale di accertamento, oltre che all'Ufficio scrivente, anche all'Ufficio (Provincia per le piccole derivazioni, Regione per le grandi) competente a provvedere in ordine all'art.17, comma 3 del T.U. 1775/1933.

Si ricorda inoltre, che oggi più che mai, è utile diffondere la cultura dell'acqua, come bene giuridicamente tutelato sia a livello nazionale che a livello europeo.

Per poter diffondere tale *forma mentis*, gli Organi che nelle loro competenze operano nel campo dell'utilizzo nonché della protezione di tale bene, devono svolgere sia un'azione di prevenzione che un'azione di repressione degli illeciti ambientali legati al prelievo abusivo dell'acqua ed al rispetto delle norme di riferimento.

Per quanto sopra si richiama l'attenzione degli Uffici in indirizzo sul corretto svolgimento dell'accertamento, nonché della contestazione delle violazioni al T.U. n. 1775/1933 invitando, in particolare, ad attivare le azioni utili a contrastare gli illeciti derivanti dai prelievi abusivi di acqua, in attuazione degli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio  
(dott. ing. Silverio Salvi)

Il Dirigente del Servizio  
(dott. ing. Bruno Fabiocchi)

**VERBALE DI CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO**

Verbale n. .... per violazione alle norme ..... Art. ....  
 Natura dell'infrazione: .....

**Trasgressore**

Cognome ... .. Nome ...  
 Estremi di nascita .....  
 Residenza .....  
 Codice Fiscale .....

**Concorrente (art. 5 - L. 689/81)**

Cognome ..... Nome ..... ecc.

**Persona obbligata in solido con l'autore della violazione (art. 6 - L. 689/81)**

Cognome ... .. Nome ... ecc.

L'anno ..., il giorno ... del mese di ... i sottoscritti ..... in qualità di ..... dichiarano che .....  
 ed hanno accertato quanto segue: .....

L'infrazione è stata contestata personalmente dall'autore della violazione che in merito ha dichiarato:  
 .....

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale di contravvenzione che viene letto e sottoscritto e che sarà trasmesso all'Autorità competente.

Il Trasgressore \_\_\_\_\_ Il Coobbligato \_\_\_\_\_ I Verbalizzanti \_\_\_\_\_

**MODALITÀ DI ESTINZIONE (art. 16 - L. 689/81)**

Entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notifica del presente atto è ammesso, con effetto liberatorio, il pagamento in misura ridotta pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione, o, se più favorevole al trasgressore, pari al doppio del minimo della sanzione editale, più € ..... per spese di notifica per un totale di € ..... , mediante versamento su c/c postale n. 40205379, intestato a: "Regione Abruzzo - Gestione Demanio Idrico" indicando nella causale "Sanzione amministrativa - n. del verbale - capitolo 35017". La presentazione di scritti difensivi ovvero la richiesta di audizione da parte del trasgressore, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L. 689/81, esclude l'estinzione della violazione con il pagamento in misura ridotta e l'importo della sanzione amministrativa verrà determinato, ai sensi dell'art. 18 della 689/81, dall'Autorità competente.

In applicazione del disposto di cui all'art. 93, comma 5 sexies, della L.R. 7/2003 e s.m.i., la sanzione può variare da 200 euro a 5.000 euro

~~Al precedente comma sono applicate tutte le violazioni ad eccezione per la violazione dell'art. 17 della L. 689/81 - prelievo abusivo di acqua - per la quale non è ammessa l'estinzione con il pagamento in misura ridotta, in tal senso sostituire con il successore empoveroso~~

**MODALITÀ DI ESTINZIONE (art. 18 - L. 689/81)**

~~Alla violazione prevista dal presente verbale non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/81. Pertanto l'importo della sanzione amministrativa verrà determinato ai sensi dell'art. 18 della 689/81 dall'Autorità competente. Ai sensi dell'art. 17 comma 3, del L.U. 17/5/93 e s.m.i. la sanzione può variare da 3.000 euro a 30.000 euro e, in caso di particolare tenuta, da 300 euro a 500 euro, e comunque, in ogni caso, e dovuta, una somma pari a € canonica corrisposta.~~

~~(Da aggiungere in caso di ulteriori trasgressioni) Per altre violazioni (es. art. 95 del L.U. 17/5/93 e s.m.i. sulla ricerca acque) in applicazione del disposto di cui all'art. 93, comma 5 sexies, della L.R. 7/2003 e s.m.i., la sanzione può variare da 200 euro a 5.000 euro~~

La sanzione amministrativa di cui sopra è determinata come da prospetto che segue:

In applicazione dell'art. 8 della L. 689/81, in caso di più violazioni, il trasgressore soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Art. 18, comma 1, della Legge 689/81 - Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente verbale gli interessati possono proporre all'Autorità competente (Regione Abruzzo, Servizio Acque e Demanio Idrico della Direzione Area LL.PP.) scritti difensivi o richieste di audizione.

RELATA DI NOTIFICA PER IL TRASGRESSORE	RELATA DI NOTIFICA PER IL COOBBLIGATO
Il sottoscritto .....	Il sottoscritto .....
dell'Ufficio .....	dell'Ufficio .....
in data ..... Ha notificato il presente verbale consegnandone copia nelle mani di .....	in data ..... Ha notificato il presente verbale consegnandone copia nelle mani di .....
qualificatosi ..... (trasgressore)	qualificatosi ..... (coobbligato)
Il Verbalizzante .....	Il Verbalizzante .....
Il Trasgressore .....	Il Coobbligato .....